



# Residenza all'estero: arrivano i controlli del Fisco

*L'Agenzia delle Entrate verifica che i richiedenti l'iscrizione all'Aire siano effettivamente non più residenti in Italia.*

L'Agenzia delle Entrate acquisisce i dati delle **persone fisiche** richiedenti l'iscrizione all'**Anagrafe degli italiani residenti all'estero (Aire)**, formando delle liste selettive al fine di controllare i dati relativi alle attività finanziarie e agli investimenti patrimoniali esteri **non dichiarati [1]**.

È prevista la formazione delle liste dei controlli per definire la **residenza fiscale effettiva** di un soggetto e scoprire gli eventuali casi di "**esterovestizione**", cioè di residenze all'estero "fittizie", con redditi e patrimoni non dichiarati in Italia.

## Residenza fittizia all'estero: da cosa si

# evince?

I criteri da utilizzare per la formazione delle liste selettive dei controlli sono i seguenti (si tratta di elementi segnaletici della residenza effettiva del soggetto in Italia):

1. residenza dichiarata in uno degli Stati e territori **a fiscalità privilegiata** (Samoa Americane, Bahrain, Barbados, Grenada, Guam, Korea, Macao SAR, Isole Marshall, Mongolia, Namibia, Repubblica di Palau, Panama, Santa Lucia, Samoa, Trinidad e Tobago, Tunisia, Emirati Arabi Uniti);
2. **movimenti di capitale da e verso l'estero**, trasmessi dagli operatori finanziari nell'ambito del monitoraggio fiscale;
3. informazioni relative a **patrimoni immobiliari e finanziari detenuti all'estero**, trasmesse dalle Amministrazioni fiscali estere nell'ambito di Direttive europee e di Accordi di scambio automatico di informazioni;
4. residenza in Italia del **nucleo familiare** del contribuente;
5. **atti del registro** segnaletici dell'effettiva presenza in Italia del contribuente;
6. **utenze** elettriche, idriche, del gas e telefoniche attive;
7. **disponibilità di autoveicoli**, motoveicoli e unità da diporto;
8. titolarità di **partita Iva attiva**;
9. rilevanti **partecipazioni in società** residenti di persone o a ristretta base azionaria;
10. **titolarità di cariche sociali**;
11. versamento di **contributi per collaboratori domestici**;
12. informazioni trasmesse dai **sostituti d'imposta** con la Certificazione unica e con il modello dichiarativo 770;
13. informazioni risultanti dalle comunicazioni del c.d. "spesometro" e dalla trasmissione telematica delle **operazioni Iva** e di controllo delle cessioni di beni effettuate attraverso distributori automatici.

## Scambio di informazioni con l'estero

I dati dei richiedenti l'iscrizione all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (Aire), sono resi disponibili all'Agenzia delle entrate entro i sei mesi successivi alla richiesta, al fine della formazione di **liste selettive** per i controlli relativi ad attività finanziarie e investimenti patrimoniali esteri non dichiarati.

I controlli sono prioritariamente indirizzati nei confronti dei soggetti, richiedenti l'iscrizione all'**Aire**, che presentano significativi **elementi segnaletici** di una effettiva permanenza in Italia. Tali elementi saranno valutati singolarmente ovvero in combinazione tra loro, in base alla relativa specifica rilevanza.

Ai fini della individuazione delle attività finanziarie e investimenti patrimoniali esteri non dichiarati, assumono particolare rilievo i dati pervenuti, nell'ambito dello **scambio automatico di informazioni**, dalle Autorità fiscali estere, sulla base delle direttive europee e degli accordi internazionali (informazioni su beni immobili, dati finanziari ecc.).

A livello extra-Ue, la stessa tipologia di informazioni è scambiata nell'ambito degli **Accordi con i Governi** di altri Stati esteri relativi allo scambio automatico di informazioni finanziarie.